

Regolamento Rifiuti Urbani

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI 6 P
N° 239 DEL 11-07-08
COMPOSTO DI N° 64 ARTICOLI

Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, e di altri servizi di igiene ambientale.

TITOLO I - GENERALITÀ

- * Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione
- * Art.2 Definizioni
- * Art.3 Campo di applicazione
- * Art.4 Classificazione dei rifiuti
- * Art.5 Assimilabilità

TITOLO II - Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- * Art.6 Competenze del Comune
- * Art.7 Area di espletamento del pubblico esercizio e modalità di conferimento
- * Art.8 Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani e assimilati
- * Art.9 Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- * Art.10 Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- * Art.11 Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- * Art.12 Collocazione dei contenitori sul suolo pubblico per i rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione varia
- * Art.13 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- * Art.14 Modalità di conferimento dei rifiuti tramite la raccolta a sacchi e con contenitori stradali

TITOLO III – CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

- * Art.15 Finalità delle raccolte differenziate
- * Art.16 Indirizzi generali delle raccolte differenziate

- * Art.17 Gestione delle raccolte differenziate
- * Art.18 Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone
- * Art.19 Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro
- * Art.20 Modalità di conferimento dei multileggero (imballaggi in plastica e metalli)
- * Art.21 Modalità di conferimento di pile e batterie
- * Art.22 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti
- * Art.23 Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
- * Art.24 Modalità di conferimento di farmaci e medicinali
- * Art.25 Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati
- * Art.26 Raccolta e trasporto
- * Art.27 Smaltimento

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- * Art.28 Recupero di materiali e/o energia
- * Art.29 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- * Art.30 Isole ecologiche
- * Art.31 Ecocentri
- * Art.32 Incentivi ed agevolazioni
- * Art.33 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- * Art.34 Definizioni
- * Art.35 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- * Art.36 Gestione delle aree verdi pubbliche
- * Art.37 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade
- * Art.38 Contenitori portarifiuti
- * Art.39 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- * Art.40 Aree scoperte private e luoghi di uso comune
- * Art.41 Terreni non edificati
- * Art.42 Aree occupate dai mercati
- * Art.43 Aree occupate da pubblici esercizi
- * Art.44 Carico e scarico merci e materiali
- * Art.45 Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

- * Art.46 Aree pubbliche occupate da cantieri
- * Art.47 Manifestazioni pubbliche
- * Art.48 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- * Art.49 Rifiuti abbandonati
- * Art.50 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

- * Art.51 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico
- * Art.52 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie
- * Art.53 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto
- * Art.54 Raccolta di liquami e fanghi biologici
- * Art.55 Sgombero della neve
- * Art.56 Spurgo caditoie e pozzetti stradali
- * Art.57 Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

- * Art.59 Divieti e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- * Art.60 Ordinanze contingibili ed urgenti
- * Art.61 Proprietà del rifiuto
- * Art.62 Osservanza di altre disposizioni
- * Art.63 Entrata in vigore
- * Art.64 Disposizioni finali
- * Art.65 Variazioni non sostanziali alle presenti norme
- * ALLEGATO n. 1 Suddivisione rifiuti in base ai codici CER e relative descrizioni
- * ALLEGATO n. 2 Violazioni e sanzioni
- * ALLEGATO n. 3 Copia deliberazione Consiglio Comunale n.22 del 15/02/2008 e regolamento di gestione degli ecocentri
- * ALLEGATO n. 4 Modalità di svolgimento raccolta domiciliare o "porta a porta"
- * ALLEGATO n. 5 "Ingombranti a domicilio": modalità del servizio
- * ALLEGATO n. 6 Tabella dei Volumi con la tipologia dei materiali prelevati dal Servizio Raccolta "Ingombranti a domicilio"

TITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. L'ambito di applicazione è costituito dal territorio comunale di Viterbo.
5. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 151/2005, del D.Lgs. 152/2006 Parte IV, del D.Lgs. 4/2008, dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993.
6. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate nel rispetto delle linee dettate dalla L.R. 9 Luglio 1998, n.27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti".
7. Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Quarta, Titoli I, II, III e IV , con particolare riferimento all'art. 198 "Competenze dei Comuni".
8. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), D. Lgs. 152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero e allo smaltimento;

- g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e) e d), D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/08.
- 9. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
- 10. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Comune: L'Amministrazione Comunale;
 - b. Gestore: tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, incaricati della gestione integrale o parziale delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
 - c.
 - D.Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";
 - D.Lgs. 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
 - D.Lgs. 04/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
 - L.R. 9 luglio 1998, n.27 "Disciplina generale della gestione dei rifiuti";
 - L.R. 5 dicembre 2006, n.23 "modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n.27;
 - Decreto Comm. 2 luglio 2007, n.67 e Decreto Commissariale 30 ottobre 2007, n.98;
 - d. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - e. produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - f. detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - g. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo chiusura;
 - h. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i. raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, al

- momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente da altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti siano effettivamente destinati al recupero;
- j. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
- k. recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV al D.Lgs. 152/2006;
- l. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- m. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- n. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- o. frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

- p. frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- q. sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
- r. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'art. 181bis;
- s. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
- t. messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- u. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
- v. isola ecologica: aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;
- w. ecocentro: punto di conferimento custodito e sorvegliato sia per i privati cittadini che per le attività produttive, dove è possibile il semplice conferimento, senza alcun tipo di trattamento, anche dei rifiuti verdi, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi;
- x. centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 281/97;
- y. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

- z.compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.Lgs. 217/06 e successive modifiche e integrazioni;
- aa. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definiti dalla lettera d), ivi compreso lo spazzamento delle strade;
- bb. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- cc. rendiconto: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
- dd. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- ee. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- ff. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- gg. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- hh. rifiuti di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art.183 D.Lgs.162/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione;
- ii.coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

Articolo 3

Campo di applicazione

Il presente Regolamento non si applica:

- a. ai rifiuti radioattivi;
- b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- c. alle carogne ed ai rifiuti agricoli di seguito indicati: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido urbani o a questi assimilati;
- e. ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;
- f. alle terre e rocce da scavo così come disciplinate dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'art. 184, D. Lgs. 04/2008;

Ai soli fini gestionali, i Rifiuti Urbani sono classificati come :

 - o Rifiuti Urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
 - o Rifiuti Urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.
3. Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:
 - o batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
 - o prodotti farmaceutici/medicinali;

- prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
 - siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
 - accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.
4. I rifiuti ingombranti sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali:
- materassi, armadi,
 - arredi domestici,
 - mobilio domestico in genere,
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori
 - televisori
 - computer
 - lavatrici e lavastoviglie
 - condizionatori
5. Sono rifiuti speciali:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f) quater;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio.
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m. il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 5

Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non

pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari.

2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani, quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.
3. In attesa della definizione dei criteri nazionali in merito all'assimilabilità si propongono qui di seguito i criteri qualitativi e quantitativi.
4. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di assimilabilità. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
 1. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 04/2008;
 2. attività industriali, di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 04/2008;
 3. attività artigianale di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 04/2008;
 4. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 04/2008;
 5. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 04/2008;
 6. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D. Lgs. 04/2008;

Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:

- o imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili)
- o contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- o sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet
- o accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- o fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- o prodotti tessili e abbigliamento
- o materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- o manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- o scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- o accessori per l'informatica (contenitori toner, ecc.)

L'allegato n. 1 riporta i codici CER delle tipologie di rifiuto assimilati.

5. Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- o dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;
 - o della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - o delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base ai principi di economicità ed efficienza.
6. I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 4, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico (espresso in Kg/m²), rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.
7. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Le modalità di accertamento della quantità prodotta verranno stabilite nel Contratto di Servizio in accordo con l'Amministrazione comunale.
8. Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria è ad oggi fondato sulla tassa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qui di seguito riportiamo, come parametro di riferimento, i coefficienti di produttività previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/99 che regola invece il sistema tariffario.

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE (espresso in Kg/m ²)				
Cat	Descrizione	minimo	massimo	medio
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,815
2	Cinematografi e teatri	3,6	4,25	3,925
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	4,8	4,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,115
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,145
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8	Alberghi senza ristorante	7,8	10,98	9,39
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,9	13,55	11,225
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,285
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,855
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,9	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,9	14,63	12,265

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9	10,32	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,8	9,1	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,2	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	8,1	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23	Mense, birrerie, burgerie	24,6	39,8	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,7	21,5	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,9	98,96	68,93
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,2	15,855
29	Banchi di mercato generi alimentari	32	60,5	46,25
30	Discoteche, night club	6,8	16,83	11,815

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Articolo 6

Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui ai Decreti Legislativi 267/2000, 151/2005, 152/2006 e 04/2008.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;

- d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 25/1998 e successive modifiche.
- 4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.
 - 5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal Contratto di Servizio.

Articolo 7

Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

- 1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
- 2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria, coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
- 3. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento.
- 4. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
- 5. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
- 6. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal relativo Contratto di Servizi così come verranno precisati in tale contesto la dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.

7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.
8. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8

Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

Articolo 9

Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inadatto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei suddetti criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 10

Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 11

Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente Gestore.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art.8 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Articolo 12

Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di

ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata vengono costituiti gli "Ecocentri" di cui all'Art. 31 del presente regolamento alle quali si applicano le norme previste dal presente articolo.

2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.
5. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Per quanto attiene a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Articolo 13

Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi

contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.

- c. è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni :
- o rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
 - o rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art.4, punto 3)
 - o rifiuti ingombranti (come definiti all'Art 4, punto 4)
 - o rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
 - o sostanze liquide
 - o i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione;
 - o materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio); è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione
2. I beni ingombranti e durevoli, come definiti all'art. 4 punto 4, possono essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso gli ecocentri presenti sul territorio comunale o tramite il servizio a domicilio predisposto dal gestore di cui all'art.23 del presente Regolamento. Su richiesta dell'Utente può essere attivato il servizio di raccolta "Ingombranti a domicilio" con modalità come da allegati 5 e 6 al presente regolamento.
3. Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono anche essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
5. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art.44 del DLgs n.22/97.
6. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art.4 comma 3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso gli ecocentri appositamente attrezzati, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, in particolare :
- a. Batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;
 - b. Prodotti farmaceutici / medicinali : direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;

- c. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, cartucce toner per fax, calcolatrici etc...: direttamente nei contenitori predisposti presso gli ecocentri.
 - d. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione.
 - e. Sono considerati rifiuti urbani pericolosi anche i farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro; essi andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione.
7. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:
- a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida;
 - b. presso gli ecocentri.

Articolo 14

Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e con contenitori stradali

1. Modalità di raccolta effettuata con sacchi a perdere:
 - a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di due ore dall'orario stabilito per il ritiro.
 - b. I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.
 - c. Qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili.
 - d. I rifiuti voluminosi (es. imballaggi in cartone), dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
 - e. Oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a. Per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto.
- c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.
- d. L'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
- e. L'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto
- f. È vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli.
- g. È vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
- h. È vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
- i. È vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Articolo 15

Finalità delle raccolte differenziate

- 1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Articolo 16

Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D. Lgs. 152/2006;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 17

Gestione delle raccolte differenziate

1. I criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni:
 - o del Decreti Legislativi 151/2005, 152/2006 e 04/2008;
 - o del Regolamento Comunale sulla gestione degli ecocentri.
2. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Legge regionale 27/1998 e successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, di modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita Ordinanza Sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:
 - a. raccolta carta e cartone
 - b. raccolta vetro
 - c. raccolta multileggero: imballaggi in plastica e metalli (acciaio e alluminio)
 - d. raccolta rifiuti urbani pericolosi
 - e. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
 - f. raccolta della frazione umida da utenze domestiche
 - g. raccolta della frazione umida da esercizi commerciali, ristorazione ecc.

- h. raccolte differenziate di rifiuti ingombranti.
3. Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nei termini seguenti:
- batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;
 - prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce per stampanti con residui di sostanze pericolose, calcolatrici ecc.: direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite;
 - le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione;
 - I farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione
4. I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:
- a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida;
 - b. presso gli ecocentri.
5. È consentita l'attivazione di un sistema domestico di autocopostaggio della frazione organica tramite l'utilizzazione di appositi composte.
6. Le modalità di raccolta di tali frazioni merceologiche sono le seguenti:
- a. Sistema porta a porta;
 - b. Isola ecologica;
 - c. Ecocentri.
7. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con l'Ente, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
8. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano,

comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore; queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, gli ecocentri.

Articolo 18

Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sul territorio comunale, con modalità di raccolta domiciliare "porta a porta" e all'interno di cassonetti stradali con frequenza minima di svuotamento settimanale e in cassoni presso gli ecocentri.
2. L'Amministrazione può individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema porta a porta e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Nelle aree ove non è previsto il servizio di raccolta domiciliare o porta a porta, gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita all'interno del cassonetto stradale o del cassone collocato all'interno dell'ecocentro sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso da riporre a fianco dei cassonetti per la carta.
4. Nelle aree ove è previsto il servizio di raccolta domiciliare o porta a porta si fa riferimento all'art. 14 punto 1 del presente regolamento e alle indicazioni riportate all'allegato 4.
5. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.
6. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
7. E' previsto un servizio di raccolta gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali del Centro storico e di altre aree individuate discrezionalmente dal gestore secondo principi di economicità ed efficienza, con modalità ed orari che verranno definiti dal Gestore del servizio secondo i principi di economicità ed efficienza.
8. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
9. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Articolo 19

Modalità di conferimento dei rifiuti in vetro

3. I rifiuti Il servizio di raccolta degli imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:

- Centro Storico: modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale;
 - Aree al di fuori del Centro Storico: modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento quindicinale.
2. Le utenze non domestiche (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) ubicate nel Centro Storico ed in altre aree individuate discrezionalmente dal Gestore in base a principi di economicità ed efficienza sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.
 3. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni del relativo Consorzio di filiera (COREVE), il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).
 4. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori.
 5. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore.
 6. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Ecocentro o prenotarne il ritiro.
 7. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
 8. Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l'eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.

Articolo 20

Modalità di conferimento del multileggero (imballaggi in plastica e metalli)

1. I rifiuti Il servizio di raccolta del multileggero è svolto con le seguenti modalità:
 - Centro Storico: modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima di svuotamento settimanale;
 - Aree al di fuori del Centro Storico: modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento settimanale.
2. Le utenze non domestiche (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) del centro storico e in altre aree individuate discrezionalmente dal Gestore in base a principi di economicità ed efficienza sono servite con modalità di raccolta domiciliare su richiesta.
3. E' possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREPLA, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), le seguenti tipologie di materiale:
 - a. imballaggi plastici:
 - di natura alimentare quali:
 - o bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte);

- flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.);
 - confezioni rigide per dolci (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronta);
 - confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.);
 - buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patate, caramelle, surgelati, ecc.);
 - vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati);
 - reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta);
 - di natura non alimentare quali:
 - flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona);
 - barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.);
 - film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.);
 - scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti;
 - b. imballaggi in metallo (acciaio e alluminio):
 - scatole per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno (scatole di pelati, piselli, tonno);
 - altri materiali metallici di piccole dimensioni (appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro);
 - materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc.;
 - tubetti (per conserve, creme o cosmetici);
 - bombolette per deodoranti, lacca o panna.
4. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti lungo l'asse orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria.. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.
 5. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Ecocentro o prenotarne il ritiro.
 6. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
 7. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all'ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).

Articolo 21

Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche;
 - batterie per automobili.
2. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, e dal D.Lgs.151/2005 le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso l'ecocentro.
3. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.
5. Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell'art 4 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenziando la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
6. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.

Articolo 22

Attività di gestione dei rifiuti ingombranti

1. I beni ingombranti e durevoli, come definiti all'art 4 comma 4, possono essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso gli ecocentri presenti sul territorio comunale o tramite il servizio di raccolta svolto dal Gestore.
2. Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
3. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono inoltre essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di

tipologia equivalente, qualora quest'ultimo aderisca agli accordi volontari relativi ai beni durevoli - apparecchiature elettriche ed elettrotecniche – in base al D.Lgs. 151/2005.

4. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal Decreto Legislativo n. 151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".
5. Il gestore può facilitare l'attività di smaltimento dei rifiuti ingombranti proponendo un servizio di raccolta denominato "Ingombranti a domicilio" secondo le modalità riportate all'allegato 5 e tabelle all'allegato 6 del presente Regolamento.

Articolo 23

Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

1. In base al D.Lgs. 151/2005 il rifiuto generato dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, viene suddiviso nelle seguenti categorie:
 - Grandi elettrodomestici
 - Piccoli elettrodomestici
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
 - Apparecchiature di consumo
 - Apparecchiature di illuminazione
 - Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
 - Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
 - Strumenti di monitoraggio e di controllo
 - Distributori automatici.
4. L'utente detentore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) di provenienza domestica, nel momento in cui intende disfarsene, può:
 - conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (ecocentro autorizzato dal Centro di Coordinamento per la Raccolta dei RAEE);
 - consegnarla al distributore in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente per funzioni (facoltà per ora sospesa fino a definizione delle semplificazioni operative per i distributori di AEE B2C).

Articolo 24

Modalità di conferimento di farmaci e medicinali

1. Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.
2. La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine.
3. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
5. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali.

Articolo 25

Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato attraverso:
 - o il sistema dei contenitori posizionati sul territorio comunale;
 - o e/o i sistemi alternativi di raccolta organizzati dall'ente locale o dal gestore/i.
2. Il cittadino deve confezionare i rifiuti in appositi involucri protettivi prima di conferirli negli adeguati contenitori.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive, nel caso in cui sia stata predisposto dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
4. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni indifferenziati:
 - o rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
 - o rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 4, comma 3)
 - o rifiuti ingombranti (come definiti all'Art. 4, comma 4)
 - o rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
 - o sostanze liquide
 - o rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione
 - o materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.

Articolo 26

Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

Articolo 27

Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
3. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenire nel contratto di servizio.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Articolo 28

Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs 152/06.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 152/06 e alla L.R. 27/1998, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Articolo 29

Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico e non, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.

Articolo 30

Isole ecologiche

1. Ai sensi dei Decreti Legislativi 152/2006 e 04/2008, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".
3. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale;
4. I contenitori a servizio delle isole ecologiche dovranno essere installati su aree pubbliche e non dovranno contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate fissate dalla Regione e dalla Provincia;
5. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurre. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere opportunamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Articolo 31

Ecocentri

1. Sempre al fine di valorizzare la raccolta differenziata l'Ente comunale o il Gestori/i possono avvalersi di "ecocentri", in base all'art. 198, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e al "Regolamento di gestione degli ecocentri comunali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2008.

2. Si intende per ecocentro un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate.
3. L'ecocentro è costituito da un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consente indicativamente l'accettazione dei seguenti materiali:
 - o materiale verde (potatura, sfalci, residui di ortomercati);
 - o materiale secco (carta, vetro, plastica, metalli);
 - o rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art. 4 comma 3;
 - o beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.) come definiti all'art. 4 comma 4;;
 - o rifiuti speciali assimilati;
 - o batterie auto e oli da privati cittadini;
 - o rifiuti di origine agricola la cui gestione e modalità di conferimento sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente.
4. L'ecocentro sarà recintato e custodito durante gli orari di apertura agli utenti.
5. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia dell'area.
6. L'ecocentro sarà dotato di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative (es. MUD, formulari, pagamento di eventuali tariffe applicate dal gestore).
7. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, potrà predisporre una o più ecocentri.
8. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura degli "ecocentri" tramite appositi comunicati.
9. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli ecocentri quando gli stessi sono chiusi o non presidiati.
10. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b. ad inoltrare trimestralmente al Sindaco, presso il Settore Ambiente del Comune, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

Articolo 32

Incentivi ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:

- a. attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
2. E' facoltà del Comune, al fine di incentivare la raccolta differenziata, prevedere alcune agevolazioni tributarie nel rispetto di quanto sarà riportato nel "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tassa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.

Articolo 33

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale avrà l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di RD.
2. Nelle circostanze specifiche (es. particolari servizi di raccolta) si occuperà di distribuire opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, etc.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 34

Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Articolo 35

Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - o spazzamento e lavaggio stradale;
 - o contenitori portarifiuti;
 - o rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - o aree cimiteriali.

Articolo 36

Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Articolo 37

Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - a. sulle strade e piazze classificabili comunali
 - b. sulle strade vicinali classificabili di uso pubblico
 - c. sui tratti urbani di strade statali e provinciali (i tratti giuridicamente tali che siano edificati su entrambi i lati);
 - d. sulle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - o essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - o essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - o essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
3. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
4. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi e sedi stradali con pavimentazione permanente.

Articolo 38

Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

Articolo 39

Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
 - parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:
 - a. i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale,

avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003;

- b. i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

Articolo 40

Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita l'ARPAT, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 41

Terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Articolo 42

Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo

provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al Gestore che concorderà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato o definite nel Contratto di Servizio.

Articolo 43

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 44

Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 45

Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque - previa autorizzazione comunale - colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Articolo 46

Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (es. caditoie).
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 47

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 48

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Articolo 49

Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art. 192 del D. Lgs 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti dovranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

Articolo 50

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Articolo 51

Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.
2. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. La domanda dovrà contenere:
 - le generalità complete del richiedente;
 - la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in m³/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - il sistema o modo di conferimento;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - scheda descrittiva del rifiuto;
 - certificato CCIAA.
5. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore).
6. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdettata da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
7. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

Articolo 52

Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. E' fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti.
2. Detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore presso impianti autorizzati.

Articolo 53

Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi o ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria.

Articolo 54

Raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri.
2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia e alle condizioni fissate direttamente fra le parti.

Articolo 55

Sgombero della neve

1. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.
3. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia ad altra regolamentazione relativa alla polizia urbana.

Articolo 56

Spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da Contratto di Servizio separato.

Articolo 57

Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 58

Divieti e sanzioni

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, ricomprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 ottobre 1994 n. 76 sulla disciplina delle attività agrituristiche e successive modificazioni);
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di tritutori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;

- j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
- k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento.
- l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
- m. al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario:
 - è vietato il lancio su vie, piazze o aree verdi pubbliche;
 - è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

- n. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - o. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
- 2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383 e delle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.
 - 3. Nella successiva tabella (allegato n. 2), parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
 - 4. Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Provincia compete, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
 - 5. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi (L.R. 5 dicembre 2006, n.23), a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.
 - 6. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di

violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

7. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
8. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 59

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 60

Proprietà del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di Polizia preposti.

Articolo 61

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Articolo 62

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.137 del 9 giugno 1998 divenuta esecutiva in data 23 giugno 1998 e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.

Articolo 63

Disposizioni finali

1. Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente regolamento, viene istituito un osservatorio permanente costituito da funzionari interni nominati dall'amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni ambientaliste e dalle circoscrizioni.
2. I membri esterni da tale collegio dovranno essere nominati dai soggetti sopra indicati e si riunirà con cadenza periodica almeno semestrale e comunque sulla base delle diverse esigenze manifestate.
3. A tale scopo, il presente regolamento verrà inserito nella rete telematica comunale.

Articolo 64

Variazioni non sostanziali alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).
3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta stradale), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.